

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione</i>):	
Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (578)	
CAPPUGI e MORELLI: Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. (43)	
LIZZADRI: Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. (62) . . .	315
PRESIDENTE	315, 317, 318, 323, 324, 325
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	315, 318, 323
BUBBIO	317, 318, 321
TURCHI	317, 321
CAPPUGI	317, 320, 321
FERRI	317, 319
ALMIRANTE	318, 321, 324
AGRIMI	318
ANDREOTTI	318, 319
RUSSO CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	318, 323, 325
DE VITA	319
BOZZI	319, 320
BERLOFFA	320
CECCHERINI	320
DELCROIX	322
PEDINI	322
ANTONIOZZI	322

Discussione del disegno e delle proposte di legge: **Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (578); Cappugi e Morelli: Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (43); Lizzadri: Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. (62).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge: « Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato »; Cappugi e Morelli: « Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato »; Lizzadri: « Esodo volontario del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ».

Come i colleghi sanno, i tre progetti di legge, su richiesta della Commissione Finanze e tesoro, sono stati esaminati preliminarmente da un comitato ristretto, costituito da alcuni membri della Commissione Interni e della Commissione Finanze e tesoro, il quale ha formulato un testo unificato dei tre provvedimenti.

Su tale testo unificato la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, suggerendo però alcune modifiche all'articolo 1, delle quali darò lettura in sede di esame degli articoli.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di riferire sui lavori del comitato ristretto e sul nuovo testo che siamo chiamati ora a discutere.

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dopo numerose sedute, il comitato ristretto ha formulato un testo il più possibile organico nel quale sono compresi i criteri proposti dai tre provvedimenti, testo che è oggi sottoposto all'esame della nostra Commissione. Esso, se anche non risponde a tutti i desiderata delle varie categorie di impiegati, tuttavia costituisce il massimo che si è potuto concedere al personale di ruolo e non di ruolo, al personale subalterno e a quello salariato, sono comprese anche altre categorie, cioè le donne coniugate, i mutilati, le vedove di guerra e via di seguito.

Al personale dei ruoli speciali transitori e al personale coniugato femminile viene concessa la facoltà di essere collocato in pensione dopo venti anni di servizio, al personale maschile viene data la possibilità di andare in pensione cinque anni prima del termine fissato dai regolamenti, al personale femminile di ruolo, coniugato o non coniugato, viene data questa stessa possibilità dieci anni prima del termine fissato dai rispettivi regolamenti. Al personale subalterno e salariato, senza distinzione di ruoli, viene data la possibilità di andare in pensione dopo venti anni di servizio. Questi venti anni vengono ridotti di cinque, per cui, praticamente, dopo 15 anni di servizio possono andare in pensione i dipendenti compresi nel primo comma dell'articolo 1 la riduzione è di sette anni per quelli che abbiano la qualifica di mutilati o invalidi militari e civili per fatti di guerra o di servizio, di combattenti, partigiani o vedove di guerra.

Il servizio deve essere effettivo, compreso il periodo in cui il dipendente sia stato assente per malattia. Su questo punto però presenterò un emendamento più vantaggioso, nel senso che, mentre per le disposizioni di legge il periodo di malattia viene calcolato per metà agli effetti della pensione, propongo che esso venga considerato per intero.

Anche al personale del primo comma dell'articolo 1, il quale non si trovi nella possibilità di raggiungere i venti anni di servizio viene concessa la facoltà di lasciare il servizio stesso, con una indennità, come è specificato nell'articolo 5.

Si è considerata poi la posizione di coloro che hanno diritto di entrare nei ruoli speciali transitori, ma che, per difficoltà di vario genere, ancora non hanno avuto la nomina in questi ruoli. Per questo personale si stabilisce che, se per avventura, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, non ha avuto ancora la nomina, i sei mesi di cui al-

l'articolo 6 decorreranno non dalla entrata in vigore della presente legge, ma dal momento in cui avrà raggiunto la formale appartenenza ai ruoli transitori, appartenenza che già gli compete di diritto, ma che formalmente non è ratificata.

Per venire incontro all'interesse dello Stato, all'articolo 7 si è detto che i posti che rimarranno vacanti in applicazione della presente legge saranno messi a concorso soltanto per una metà. L'altra metà sarà riservata a coloro che fanno parte dei ruoli transitori. In questo modo lo Stato dallo sfollamento ha la certezza che almeno una metà di questi posti verranno coperti dal personale dei ruoli transitori, personale che non può essere sostituito, perché questi ruoli vanno ad esaurimento.

Si è cercato anche di prolungare i termini che erano stati previsti nei vari progetti. Così si è detto che entro un anno dall'entrata in vigore della legge si può presentare domanda di collocamento a riposo, entro sei mesi l'Amministrazione deve provvedere sulle domande stesse. Ma l'Amministrazione ha la facoltà di attendere altri sei mesi per mettere in esecuzione il provvedimento per speciali ragioni di servizio e di ufficio.

Con l'articolo 13 si stabilisce che le disposizioni di questa legge sono applicabili anche a tutti gli altri enti pubblici. In questo articolo propongo di sostituire le parole «enti di diritto pubblico» con le altre: «enti pubblici», per comprendere così tutte le ipotesi.

Abbiamo preso in considerazione anche la posizione degli impiegati collocati a riposo in base alla presente legge. Mentre alcuni colleghi volevano che essi non potessero essere riassunti in servizio, dopo ampia discussione, è prevalsa l'idea più pratica e più liberale che l'impiegato, il quale ha cessato il servizio e ha avuto una pensione o una liquidazione, qualora sarà riassunto da un ente statale o parastatale, e chieda che gli venga riconosciuta l'anzianità per il servizio precedentemente prestato, deve rinunciare alla liquidazione o alla pensione che venne a percepire.

Credo di avere enunciato i punti fondamentali del provvedimento. Devo però rivolgere l'invito ai membri della Commissione perché cerchino di giungere il più rapidamente possibile all'approvazione di questo testo con quelle modifiche che risulteranno opportune per una maggiore chiarezza, evitando però emendamenti di fondo, in quanto si è già raggiunto il limite massimo delle possibilità, in relazione alla necessaria organicità dell'Amministrazione e all'aggravio che ne verrà al bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. Il provvedimento in esame è certamente di una notevole gravità, perché incide, dal lato amministrativo e dal lato economico, sulla pubblica Amministrazione. In questo momento siamo alle ultime battute della legge-delega, la quale rinvia al Governo la regolamentazione di tutta la materia inerente allo stato giuridico degli impiegati. Poiché quando si tratta di esaminare le categorie e il numero degli impiegati una delle prime necessità è quella di studiare le possibilità di sfollamento, mi pare che anche la materia oggetto del disegno e delle due proposte di legge che ci accingiamo a discutere oggi, debba essere rimessa al Governo perché vi provveda in sede di norme delegate.

Sollevo pertanto una questione di carattere pregiudiziale per la discussione di questi progetti di legge, la quale incide anche sul merito, perché non sono persuaso della necessità di questa legge. Quando il cittadino entra a far parte dell'Amministrazione dello Stato, assume l'impegno di permanere per un certo numero di anni in servizio prima di raggiungere il diritto a pensione. Perché allora regolare a costui cinque, sette o dieci anni? E perché si deve fare alle donne un trattamento diverso da quello fatto agli uomini?

Io pongo queste domande anche per i riflessi che derivano da queste disposizioni. L'articolo 7 stabilisce che una metà dei posti che si renderanno vacanti per lo sfollamento degli impiegati, verranno coperti con personale dei ruoli transitori. Ma c'è sempre l'altra metà dei posti che verranno messi a concorso. Se ne nei ruoli transitori non vi saranno le persone munite dei requisiti necessari per coprire questi posti come si farà ad attingere da essi il personale necessario? Perché, poi, rinunciare alla competenza di impiegati che hanno già prestato servizio per quindici o venti anni? Inoltre coloro i quali beneficeranno delle disposizioni di questa legge si inseriranno in altre attività economiche della Nazione, aumentando quella disoccupazione che vorremmo eliminare. Né infine, credo che si possa consentire che coloro che hanno lasciato il servizio possano poi essere riassunti nella pubblica amministrazione.

Per queste ragioni sono contrario al progetto di legge e chiedo che tutta la materia sia rinviata al Governo perché la regoli in base alla delega che gli verrà concessa dal Parlamento.

TURCHI. A me pare che la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Bubbio non sia soste-

gnibile. Non c'è dubbio che in sede di applicazione della legge-delega dovrà essere esaminato anche il problema sollevato da questa legge. Ma è altrettanto certo che non v'è contrasto fra l'una e l'altra, in quanto il Governo, delegato a regolare lo stato giuridico ed economico dei dipendenti statali, dovrà occuparsi di coloro che sono nell'Amministrazione, non di coloro che avranno nel frattempo lasciato l'Amministrazione stessa. Il provvedimento di cui ci occupiamo prevede l'esodo facoltativo dalla pubblica Amministrazione e perciò non intacca la legge-delega, che avrà valore nei confronti di coloro che rimangono in servizio, cioè di coloro che non si avvarranno delle disposizioni della presente legge.

Non mi pare quindi che sia accoglibile la pregiudiziale e mi dichiaro ad essa contrario.

CAPPUGI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Turchi, in quanto ritengo che la pregiudiziale dell'onorevole Bubbio che sostiene la incompatibilità di questa legge con quella che delega al Governo il riordinamento della pubblica amministrazione, sia priva di ogni fondamento. Infatti questa legge opererà prima che il Governo provveda al riordinamento della pubblica Amministrazione. E ciò, oltre tutto, è anche opportuno, perché quando il potere esecutivo prenderà in esame la posizione di ogni singola amministrazione, saprà già quali sono gli impiegati che desiderano continuare a svolgere la loro carriera e quali no.

Prego perciò la Commissione di respingere la questione pregiudiziale e di esaminare il disegno di legge governativo e le proposte Lizzadri e Cappugi-Morelli nel testo concordato dal comitato ristretto.

FERRI. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Turchi e ne voglio aggiungere ancora un'altra per dimostrare che la pregiudiziale sollevata deve considerarsi infondata. L'onorevole Bubbio ha detto che in sede di esecuzione della legge-delega il Governo dovrà vedere se c'è la possibilità di addivenire ad uno sfollamento del personale della pubblica Amministrazione. È proprio a questo che noi siamo contrari e abbiamo già proposto degli emendamenti, per garantire che in sede di legge-delega non si proceda ad alcun licenziamento e il Governo, tramite il Ministro Tupini, ci ha già dato ampia assicurazione su questo punto.

Perciò, se si vuole favorire un certo sfollamento, questo deve essere promosso e attuato con provvedimenti a parte, che non derivino dalla legge di delega al Governo.

Anche io sono quindi contrario alla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Bubbio.

ALMIRANTE. Il collega Ferri ha confuso tra sfollamento volontario e licenziamento. Le norme relative allo sfollamento volontario nella legge-delega sono previste e sono state sollecitate, perché si ritiene che siano utili agli impiegati e non abbiano nulla a che vedere col licenziamento.

Per ragioni di ordine logico, come relatore sulla legge-delega, dovrei essere d'accordo con l'onorevole Bubbio, nel sostenere la incoerenza di votare oggi una legge come quella che abbiamo in esame; per ragioni d'ordine politico però sono contrario alla pregiudiziale, perché sono favorevole che il partito di maggioranza instauri un principio di questo genere, cioè che legiferi su una materia che è già coperta dalla legge-delega. In questo modo verremo a limitare la materia delegata al Governo e la nostra parte può riservarsi, sulla base di questo precedente, di presentare dei provvedimenti inerenti a materia delegata, che la Commissione dovrà prendere in esame.

AGRIMI. Pure essendo d'accordo con alcuni rilievi anticipati dall'onorevole Bubbio circa il merito del provvedimento sottoposto al nostro esame, specialmente per quanto riguarda la riassunzione di impiegati che lasciano volontariamente il servizio, sono tuttavia contrario alla pregiudiziale, perché la delega al Governo riguarda il riordinamento delle carriere, cioè i principi generali che devono regolare il funzionamento della pubblica Amministrazione, con testi il più possibile univoci e organici.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha invece natura eccezionale e lo scopo di determinare uno svecchiamento e uno sfollamento, il che non ha nulla a che vedere con la struttura giuridica della pubblica Amministrazione. Esso è reso necessario nelle attuali circostanze, in considerazione dell'esuberanza di impiegati e dell'opportunità di far posto ai giovani.

ANDREOTTI. Desidero distinguere il problema di carattere generale dal problema di carattere particolare che oggi dobbiamo esaminare. Circa l'opportunità o possibilità di legiferare su materia per la quale si dà la delega al Governo, secondo me se ne potrebbe parlare se la legge-delega fosse già approvata, mentre per ora è ancora in corso di esame. Oggi, invece, noi dobbiamo discutere un problema di carattere particolare che da molti mesi è sul tappeto: quello dell'esodo volontario. Da quando furono annunciate le proposte di legge di iniziativa parlamentare, seguite

poi dal disegno di legge governativo, ci sono molti interessati che aspettano di poter fruire di queste disposizioni, le quali, con le cautele che sono state introdotte, saranno per l'Amministrazione dello Stato anche un motivo di risparmio.

Vorrei perciò pregare l'onorevole Bubbio di non insistere sulla sua pregiudiziale, ora che siamo arrivati ad un testo concordato.

BUBBIO. Non voglio rispondere a tutti gli argomenti — dei quali ho valutato anche l'importanza — esposti dai colleghi contro la pregiudiziale, sulla quale tuttavia insisto anche perché, come ho detto, sono molto perplesso circa il merito del provvedimento in discussione. Non riesco a comprendere come, mentre ci affatichiamo per evitare maggiori oneri all'Amministrazione dello Stato, si possano mandare in pensione degli impiegati, sette, otto o dieci anni prima del termine fissato dai regolamenti quando, in ultima analisi, vi è solo il lieve vantaggio per lo Stato di ridurre i posti nei ruoli transitori.

Io penso che se c'è una sede in cui si deve discutere questa materia, è proprio quella nella quale si darà esecuzione alla legge-delega. Sarà il Governo a fare in merito le opportune proposte di sfollamento. È vero che la legge-delega ancora non è approvata ma l'Assemblea ha quasi terminato il suo esame; credo quindi che anche l'onorevole Andreotti comprenderà l'opportunità di rinviare l'odierna discussione.

ANDREOTTI. Questa legge per lo sfollamento potrebbe andare in vigore tra un mese, mentre con la legge delega si perderanno ancora sette od otto mesi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento della questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Bubbio.

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Bubbio.

(Non è approvata).

Ha chiesto di parlare sul testo unificato l'onorevole Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Desidero sottoporre alla Commissione un problema, non molto grave in verità, essendo stata limitata l'applicabilità della legge ai gradi inferiori al sesto. Desidero solo richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sulla opportunità di ovviare agli inconvenienti che potranno verificarsi in seguito all'ingresso degli impiegati

sfollati o collocati a riposo — specialmente quelli di alcune amministrazioni — nelle libere professioni. Avviene di solito che un direttore della Amministrazione finanziaria, ad esempio, quando lascia il posto che ha occupato per parecchi anni, si dedica alla professione di consulente tributario, il che crea difficoltà non solo dal punto di vista dell'equilibrio esterno della professione libera, ma anche per i rapporti che questo ex funzionario verrà ad avere con altri funzionari già suoi colleghi o magari ex dipendenti. Lo stesso inconveniente si verifica per i magistrati, che, lasciato il servizio, si mettono a fare gli avvocati e si possono trovare a difendere una causa innanzi ad altri magistrati che facevano parte del loro stesso collegio giudicante.

Tutto ciò crea un turbamento nell'andamento generale delle libere professioni.

Io credo che sarebbe opportuno stabilire delle limitazioni, nel senso che questi ex funzionari non possano per un certo numero di anni esercitare la libera professione nel luogo dove hanno svolto negli ultimi tre o cinque anni le funzioni impiegate. Questo renderebbe un servizio a quel sistema di migliore correttezza, che vorremmo fosse introdotto nella vita della pubblica amministrazione.

Indico questo inconveniente più alla considerazione della Commissione e del Governo, che per fare una proposta concreta, e credo che coloro che hanno una esperienza al riguardo hanno avuto spesso occasione di osservare e di lamentare queste situazioni.

FERRI. Per i magistrati la soluzione proposta dall'onorevole Andreotti esiste già.

ANDREOTTI. Non completamente. Essi non possono essere iscritti nell'albo della Corte di appello nel cui distretto hanno esercitato le funzioni di magistrato, ma ciò non è sufficiente, perché l'avvocato può esplicare la sua professione anche in altri distretti.

DE VITA. Io sono molto perplesso circa la portata di questo provvedimento.

Il problema dell'esodo volontario è molto delicato, se si considera che andranno certamente via gli impiegati migliori, cioè coloro che hanno la capacità di esplicare un'altra attività nella vita civile. I ruoli della pubblica amministrazione hanno già subito un peggioramento qualitativo negli ultimi anni, perché, a causa dei bassi stipendi, si è reso sempre più difficile il reclutamento di personale adeguato alle funzioni direttive. L'onorevole Bozzi sa benissimo come questo fenomeno abbia già preoccupato il Governo.

In linea di principio io potrei essere favorevole a questo provvedimento, purché però

fosse congegnato in maniera diversa. Ritengo cioè che bisognerebbe rivedere lo stato giuridico dei pubblici dipendenti. Non è concepibile, per esempio, che un funzionario il quale al 19° anno di servizio lascia l'Amministrazione per cause indipendenti dalla sua volontà — come il caso di malattia — non debba avere liquidato un minimo di pensione. Non credo che il provvedimento che ci viene presentato sia tale da salvaguardare la pubblica Amministrazione, se vogliamo che questa sia in avvenire veramente efficiente, e che ne facciano parte funzionari capaci di svolgere bene i loro compiti.

Osservo, poi, che, come è stato congegnato il provvedimento, mi pare che esso non sia sempre ispirato a criteri di giustizia: si fanno ponti d'oro a coloro che sono inquadrati nei ruoli speciali transitori e perfino a coloro che sono in attesa di un provvedimento formale di immissione in questi ruoli.

È ingiusto anche il trattamento diverso fatto al personale femminile in confronto di quello maschile. Non sono disparità che possono essere giustificate, mentre ogni provvedimento di legge deve avere una sua *ratio*. Io non comprendo neppure perché si faccia un trattamento particolare agli impiegati fino al quinto grado, in confronto a quelli dal grado sesto in su. Desidererei che il relatore chiarisse questi punti. Comunque esprimo il mio giudizio sfavorevole al provvedimento nella sua attuale formulazione.

BOZZI. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole De Vita. Io ho votato a favore della pregiudiziale dell'onorevole Bubbio e adesso vorrei dire le ragioni che mi hanno suggerito quel voto. In linea di massima sono sempre contrario ai provvedimenti di carattere eccezionale, i quali si presentano con una fisionomia che dà luogo a preoccupazioni. Questa preoccupazione è tanto più viva oggi in quanto è in corso di approvazione la legge delega, che deve riesaminare, con una visione unitaria, tutti i problemi della carriera dei pubblici impiegati. Nulla impedisce che, in sede di legge delega, si introduca una disposizione transitoria che consenta lo sfollamento volontario con un differente sistema allo scopo di evitare che si allontanino dall'Amministrazione gli elementi migliori. Per la mia personale esperienza di consigliere di Stato, posso dire che questo fenomeno si è già verificato in occasione di un provvedimento del genere emanato anni fa. Oggi affronta la battaglia della vita, così irta di difficoltà, soltanto chi ha delle particolari capacità; e, se ha queste capacità per la libera professione,

le ha pure per la pubblica Amministrazione.

Anche tutte le distinzioni fatte tra uomini e donne mi preoccupano. Non voglio riportarmi ai principi generali della Costituzione, ma certamente chi entra nella pubblica Amministrazione, sia uomo o donna, acquista una parità di diritti e di doveri. Perché introdurre queste discriminazioni, quando la Carta costituzionale e tutta la legislazione tendono ad adeguare la parità tra uomini e donne? E perché la durata di questa legge è fissata in un anno e non in due? Perché vale fino al grado VI e non oltre? Crediamo veramente che i migliori impiegati siano solo nel grado sesto e oltre?

Queste domande io pongo per porre in rilievo l'arbitrarietà dei criteri assunti a base di questa legge, alla quale mi dichiaro contrario.

BERLOFFA. Desidero dire prima di tutto che la preoccupazione dell'onorevole Andreotti è fondatissima. Specialmente nel campo tributario si sono verificati gli inconvenienti da lui segnalati. Penso perciò che sarebbe opportuno trovare un rimedio.

Per quanto riguarda il personale femminile, specialmente quello coniugato, ho fatto il seguente calcolo: sono stati fissati 20 anni di servizio come minimo. In effetti sono 19 anni, 6 mesi e un giorno. Se questa legge verrà approvata, essa sarà applicata nel 1955 e saranno in grado di andare in pensione le persone assunte in servizio prima dell'agosto 1941. Ora sappiamo che, durante il periodo della guerra, comunque fino al 1943, sono state sempre le donne ad essere assunte in servizio, per sostituire i richiamati alle armi, donne che allora erano molto giovani e adesso sono arrivate all'età matura e sono nella maggior parte madri di famiglia. Sono proprio queste, più delle altre, distolte dal loro servizio per le necessità familiari. Pertanto, tenendo conto del fatto che anche dopo il 1941, fino al 1943, c'è stato un largo accesso negli uffici pubblici di donne che oggi sono madri di famiglia, si potrebbe aumentare nell'articolo 1 l'abbuono da 5 a 7 anni, salvo a trovare la possibilità di far pagare a costoro le quote pensionali per questi due anni che sono concessi in più.

Secondo me, fissare una norma che divida a metà il personale femminile assunto durante il periodo bellico, significherebbe togliere importanza a questo provvedimento, che tende a favorire l'allontanamento volontario dalla Amministrazione di quelle persone che vi sono entrate in un periodo particolare della vita del paese e che oggi si trovano ad avere delle

responsabilità, che rispettiamo e che vorremmo salvaguardare, nell'ambito della loro famiglia.

Pertanto, propongo d'aumentare per il personale femminile coniugato l'abbuono, portandolo da 5 a 7 anni, facendo però pagare alle interessate le quote devolute alla pensione per questi due anni in più.

CAPPUGI. Ho sentito criticare aspramente il provvedimento in esame, perché esso servirebbe a mandare via dalla pubblica Amministrazione gli impiegati migliori, conservando coloro che non hanno l'iniziativa e l'intelligenza per farsi una strada nella vita civile. Anche se l'osservazione può essere in parte fondata, essa è certamente esagerata.

Vorrei far considerare ai colleghi, e particolarmente all'onorevole Bozzi, che ci sono nella pubblica Amministrazione impiegati intelligenti e pieni d'iniziativa, che esercitano attività fuori della Amministrazione, pur rimanendo impiegati...

CECCHERINI. Ma questo è contro la legge!

CAPPUGI. Di fatto, però, è così. Io credo che coloro che se ne andranno sono quelli la cui attività esterna già distoglie dalla pubblica Amministrazione.

BOZZI. Questi, invece, non se ne andranno!

CAPPUGI. Avendo il beneficio della pensione, se ne andranno. Essi aspettano questa legge per potersi dedicare completamente alla loro attività professionale! Invece gli impiegati migliori, che si sono dedicati all'Amministrazione, che hanno già il loro piano di sviluppo della carriera e sono quindi legati da soddisfazione nella esplicazione delle loro funzioni nell'Amministrazione, resteranno.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Andreotti, che riguarda particolarmente i funzionari della amministrazione finanziaria che si dedicano all'attività di consulenti tributari...

CECCHERINI. Tenete presente anche i dipendenti del Genio civile.

CAPPUGI. ...io non avrei nessuna difficoltà ad ammettere una discriminazione fra le amministrazioni, perché in definitiva sia chiaro che l'esodo non mira esclusivamente a favorire le persone che se ne vogliono andare, ma anche e soprattutto ad alleggerire la pubblica Amministrazione di coloro che ci stanno mal volentieri e che, di conseguenza, non possono rendere abbastanza nelle loro funzioni. L'esodo volontario non può oggi ancora considerarsi una legittima aspettativa del personale, perché non è ancora sancito nello stato giuridico degli impiegati.

ALMIRANTE. Ma è scritto nella legge delega.

CAPPUGI. La legge delega è ancora in corso di approvazione. Il provvedimento in esame è quindi di natura eccezionale, epper tanto, se il Parlamento decidesse di fare delle discriminazioni fra le amministrazioni, non mi opporrei. Né ciò costituirebbe una ingiustizia, perché in fondo questo provvedimento ha lo scopo di sfollare solo le amministrazioni nelle quali vi è pleora di impiegati.

Il testo concordato rispecchia già questa preoccupazione, quando esclude dall'esodo gli impiegati che hanno gradi direttivi, per non impoverire la pubblica Amministrazione di coloro che hanno la responsabilità dei servizi. Le cautele possono essere anche aumentate, discutendo i singoli articoli.

BUBBIO. Alcuni oratori hanno ripreso gli argomenti che io avevo già toccato e sui quali non tornerò. In linea di massima vorrei però che fosse fissato un punto fermo: che i benefici previsti nel testo del comitato ristretto non siano ulteriormente aumentati. Ho sentito parlare di un aumento dell'abbuono alle donne coniugate da 5 a 7 anni. Io sono assolutamente contrario a questa modifica.

Un emendamento che proporrei è questo: che la sostituzione degli impiegati che se ne andranno avvenga solo e sempre attraverso i ruoli transitori, fino ad esaurimento di questi ultimi. Così garantiremo un effettivo risparmio per il bilancio dello Stato.

TURCHI. I dubbi che sono stati sollevati in questa sede furono già oggetto di esame da parte del comitato ristretto che li ritenne superabili e giunse alla formulazione del testo concordato.

La maggior parte delle leggi fatte in questi ultimi tempi hanno un carattere, se non di eccezionalità, di deroga alle norme di carattere generale, per andare incontro a situazioni particolari che interessavano l'una o l'altra categoria, l'uno o l'altro settore. Anche se vi sono delle riserve da porre, una giustificazione a questa legge c'è, perché essa è dettata da esigenze particolari.

Da tanto tempo si dice che bisogna alleggerire la pubblica Amministrazione. C'è una parte del personale che abbandonerebbe volentieri il suo posto e darebbe quindi un contributo a risolvere questo problema, purché avesse delle facilitazioni. Una legge analoga fu già approvata alcuni anni fa e di essa si avvalsero dipendenti statali, beneficiando di cinque o sette anni di anzianità, secondo la categoria a cui appartenevano. Una parte dei dipendenti statali non si avvale di quella

legge, perché aspettava i miglioramenti economici promessi.

Si è osservato che saranno i migliori ad andare via, e che l'Amministrazione dello Stato subirà un certo decadimento. Ma il problema di una maggiore qualificazione degli impiegati statali è legato al trattamento economico. È chiaro che un tecnico o un professionista di valore non entrerà nella pubblica Amministrazione, se non riceverà un trattamento adeguato; o vi entrerà, salvo a svolgere anche attività extra ufficio. Se il problema economico non sarà risolto, non ci sarà da meravigliarsi dell'attuale situazione della pubblica Amministrazione. Abbiamo constatato di recente che in concorsi, in cui era richiesta un'alta qualificazione, i concorrenti sono stati pochissimi, mentre in altri concorsi, dove la qualificazione era minore, si sono avuti per pochi posti messi a concorso, due, tre o quattromila domande. C'è dunque una pleora di persone che cercano di entrare nell'Amministrazione, ma coloro che hanno maggior valore riescono a sistemarsi preferibilmente e più convenientemente al di fuori dell'Amministrazione dello Stato.

Non bisogna chiudere gli occhi alla realtà. È vero che le leggi inibiscono agli impiegati attività private. Ma non vi risulta per caso che impiegati statali, malgrado il divieto, esercitano attività private? Si dice: « Interventite, punite, mandateli via! ». Ma tutto questo non si fa.

Il timore, poi, che attraverso l'esodo dalla pubblica Amministrazione si accrescano i quadri dei professionisti in questo o quel settore, è un timore infondato. Coloro che usciranno dall'Amministrazione dello Stato e si dedicheranno ad altra attività, praticamente già la esercitano, pur essendo impiegati. Quindi il timore del depauperamento della pubblica Amministrazione e della contemporanea inflazione professionale non mi pare che sia sufficientemente fondato.

Detto questo, voglio parlare di un emendamento all'articolo 1, che intendo proporre. Nell'articolo 1 viene fatta una condizione più favorevole al personale non di ruolo o dei ruoli transitori, nei confronti del personale di ruolo. La ragione per la quale il comitato ristretto ha voluto limitare le facilitazioni al personale di ruolo, è che si possa mettere in difficoltà la pubblica Amministrazione con l'esodo degli elementi migliori. Invece per il personale non di ruolo o dei ruoli transitori l'esodo è addirittura volontario: basta che esso venga chiesto e non c'è nessuna ragione per non accordarlo.

Ora, per non creare disparità e per tutelare d'altra parte l'Amministrazione, potremmo stabilire che, qualora il personale di ruolo intenda avvalersi della facoltà di lasciare il servizio, debba ottenere il parere favorevole dell'Amministrazione. Così verrebbero evitate distinzioni e discriminazioni, con la speranza di porre anche fine ai provvedimenti eccezionali e di deroga.

La sostanza del mio emendamento all'articolo 1 mira a far sì che la norma valga per tutti, con la sola differenza che il personale non di ruolo o dei ruoli transitori abbia la piena facoltà di andar via, mentre il personale di ruolo possa andar via solo in seguito a giudizio favorevole dell'Amministrazione da cui dipende.

So che il Governo non è favorevole a tale criterio per due ordini di motivi, in certo modo contraddittori. Il primo è questo: se ammettiamo che di questa facoltà possa avvalersi anche il personale di ruolo, previo parere favorevole, ove il parere favorevole non fosse dato, questo personale non renderebbe più quello che avrebbe reso se non gli fosse stata aperta la strada per andarsene dall'Amministrazione.

A questa obiezione si può rispondere facilmente che ciò non avverrà se coloro che hanno la responsabilità dell'Amministrazione sapranno valutare quando il dipendente rende quello che può e deve rendere e quando il dipendente non rende per malanimo e, in questo caso, adeguatamente colpirlo.

L'altra obiezione viene dai Ministeri finanziari, i quali affermano che lo sforzo finanziario fatto con le norme di questo disegno di legge è il massimo consentito dalla situazione economica.

Ma io penso che, confrontando il maggior onere delle pensioni con il risparmio degli stipendi, non ci sarà un aumento di spesa, che non vi sarà neppure, se di questa facoltà potranno avvalersi anche altri dipendenti statali. Quindi le ragioni di natura finanziaria non mi pare che abbiano fondamento.

DELCROIX. Il provvedimento di legge in esame mi pare intempestivo, perché in questo momento si sta discutendo alla Camera la legge delega e per questa ragione fondamentale, sono ad esso contrario. Ma, se la Commissione fosse del parere di approvarlo, non credo che si dovrebbe attendere un secondo tempo per fissare le discriminazioni e le cautele di cui hanno parlato l'onorevole Capugni, il quale vorrebbe far distinzione tra le diverse Amministrazioni dello Stato, e l'onorevole Andreotti, che ha accennato alle esigenze di limitare l'esercizio delle libere pro-

fessioni. Dovremmo fissare subito tali criteri per sentirci più tranquilli nel votare il provvedimento che, in caso contrario, non mi sentirei di approvare.

PEDINI. Questa discussione, pure interessante, mi pare che sia suggestionata dalla valutazione di alcuni aspetti negativi del disegno di legge, valutazione che ci fa dimenticare gli aspetti positivi che l'hanno consigliato.

Credo che siamo tutti d'accordo sulla necessità di uno sfollamento. Abbiamo sempre detto che il personale è esuberante, e che grava troppo sull'Amministrazione dello Stato. Abbiamo anche detto che è necessario creare possibilità di lavoro per i giovani, e sistemare coloro che non sono stati ancora immessi nei ruoli ordinari, pur prestando servizio nell'Amministrazione.

Ci sono quindi ragioni fondamentali in appoggio a questo disegno di legge.

D'altra parte è giusto preoccuparsi che attraverso questa legge non si verifichi l'esodo dei migliori, ma questa ultima preoccupazione è eccessiva, perché per il personale di ruolo l'esodo è concesso con cautele notevoli. In fondo, vengono a beneficiare della possibilità di esodo coloro che sono già alla fine della carriera — quelli che hanno 60 anni e che, con l'abbuono, fanno a meno di raggiungere i 65 anni — i quali perciò hanno già dato la parte migliore della loro attività all'Amministrazione.

Speciali facilitazioni vengono fatte al personale femminile coniugato; ma questo non suscita preoccupazioni, sia perché si tratta di persone che hanno una situazione di famiglia più favorevole dell'altro personale, sia perché le donne sposate non sempre sono nelle condizioni oggettive, per le distrazioni di carattere familiare, per poter dare allo Stato quella continuità di lavoro che è pur necessaria.

Si tratta perciò soltanto di tener conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Andreotti.

Pertanto io sono favorevole al provvedimento, nonché ad eventuali emendamenti che potranno essere proposti ai singoli articoli.

ANTONIOZZI. Ho votato in favore della pregiudiziale dell'onorevole Bubbio, perché penso che la materia che forma l'oggetto del provvedimento in esame debba essere delegata al Governo per la regolamentazione.

Per quanto riguarda il merito, debbo richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni punti del provvedimento.

Rilevo infatti che, a differenza di precedenti leggi similari — quelle del 7 aprile 1948

e del 12 luglio 1949 — che avevano per scopo lo sfollamento dall'Amministrazione di tutte le categorie di impiego, nel provvedimento in esame i casi sarebbero molto limitati. A parte che potrebbe beneficiare del provvedimento il personale direttivo solo se abbia raggiunto il 60° anno di età, sarebbero esclusi gli invalidi e mutilati di guerra del 1940-45, che non poterono beneficiare dei precedenti provvedimenti legislativi o perché ricoverati in ospedali o perché non avevano ancora raggiunto il limite pensionabile. Per queste ragioni sarebbe equo portare un temperamento alle limitazioni, estendendo il provvedimento anche ai mutilati e invalidi di guerra.

Altro rilievo è quello relativo ai funzionari dello Stato che vengono trattenuti in servizio malgrado abbiano raggiunto il limite di età e le condizioni per essere collocati in pensione.

Sarebbe opportuno ovviare anche a questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Permettetemi di dire che questa discussione mi appare strana. Ritengo infatti che qualunque commissario avrebbe potuto, in sede di comitato ristretto, sollevare le obiezioni che sono state esposte oggi.

L'onorevole Bozzi afferma di essere contrario alle leggi eccezionali. Ma l'onorevole Turchi ha obiettato che le leggi eccezionali nascono da periodi eccezionali: non ci sono sempre dei combattenti o dei partigiani che sono stati danneggiati, non ci sono sempre quelle donne che dal 1940 al 1943 sono state assunte per sostituire i funzionari chiamati alle armi. Siamo di fronte a uno stato eccezionale di cose e in base ad esso dobbiamo regolarci.

Si dice che queste norme non sono necessarie, però tutti riconoscono che da ogni parte si chiede l'approvazione di questo provvedimento.

Tenete presente che ci troviamo di fronte a un problema particolarmente grave, che il comitato ristretto ha studiato ed ha cercato di risolvere nel modo migliore. La soluzione può non essere perfetta, ma è apparsa quella migliore per inquadrare tutti i casi. In sede di emendamenti potranno essere modificate e migliorate alcune norme.

In quanto all'altra obiezione, osservo che la legge delega legifera per il futuro. Essa considera solo genericamente la cessazione dal servizio, ma questo argomento non costituisce una parte fondamentale della legge stessa.

Quanto all'emendamento che l'onorevole Turchi propone all'articolo 1, debbo dire che anche il comitato ristretto avrebbe desiderato di giungere a uno sfollamento più ampio. Però ha tenuto presente le difficoltà di operare uno sfollamento presso alcune categorie di personale dello Stato e ha quindi preso in considerazione particolare gli appartenenti ai ruoli transitori, i subalterni, i salariati, perché questi sono più facilmente sostituibili e i ruoli transitori debbono via via cessare completamente.

Nei ruoli ordinari si presenta invece la difficoltà delle sostituzioni. Il comitato aveva pensato di fare in modo che i posti lasciati liberi nei ruoli ordinari non venissero coperti almeno per quattro anni; ma si è trovato di fronte a delle difficoltà di ordine tecnico. Ha quindi stabilito soltanto il limite di età.

Sono state facilitate le donne che avevano iniziato il servizio quando erano nubili e che ora sono madri di famiglia, perché esse stesse desiderano lasciare il servizio, purché sia assicurata loro una pensione o una indennità per il servizio prestato. I doveri del loro stato familiare sono del resto, in un certo modo, in contrasto con i doveri di dipendenti dello Stato. Il trattamento speciale non deriva quindi da un capriccio di valutazione.

Quanto alla proposta dell'onorevole Belloffa di aumentare l'abbuono per le donne coniugate da cinque a sette anni, faccio osservare che il comitato ha calcolato che una donna assunta in servizio nel dicembre 1942, se la legge verrà approvata nei primi mesi del 1955, godrà dei benefici accordati dalla legge stessa, perché ci sono 5 anni di abbuono, un anno dall'entrata in vigore della legge e in più i sei mesi.

Quindi raccomando vivamente la Commissione d'approvare il disegno di legge che è tanto atteso da tutte le categorie di impiegati.

RUSSO CARLO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ho seguito attentamente questa discussione. Effettivamente ci sono dei motivi di perplessità. Ci troviamo di fronte a due esigenze, fra le quali dobbiamo trovare un punto di equilibrio e di temperamento. Da una parte l'esigenza del personale, che chiede il beneficio di cinque o sette anni per arrivare a godere della pensione; dall'altra l'esigenza della pubblica Amministrazione. L'esperienza fatta con le passate leggi sullo sfollamento del 1948 e 1949 non può non creare preoccupazioni da parte dell'Amministrazione.

È stato rilevato durante il corso di questa discussione che, per l'eccessivo numero di

dipendenti statali, occorre favorire in tutti i modi lo sfollamento. Non si è però tenuto presente che il problema dei dipendenti statali è differente da amministrazione ad amministrazione: alcune hanno penuria di impiegati, altre esuberanza. Se lo sfollamento fosse generale, come avvenne per le leggi del 1948 e 1949, esso non potrebbe non creare preoccupazioni nella pubblica Amministrazione e nel Governo.

In realtà, però, il testo elaborato dal comitato ristretto tiene conto degli interessi dell'Amministrazione, fissando il limite del grado e quello dell'età, per poter usufruire del beneficio di cinque anni. Col limite di grado vengono esclusi coloro che appartengono ai gradi direttivi della pubblica Amministrazione; e voi sapete certamente che la situazione di crisi della pubblica Amministrazione si verifica proprio nei gradi più alti della gerarchia statale. Non c'è dubbio che i collocamenti a riposo che stanno avvenendo in tutte le Amministrazioni al raggiungimento dei limiti d'età creano preoccupazione per le sostituzioni, in modo particolare al Ministero dei lavori pubblici e ai Ministeri finanziari, che non possono facilmente rimpiazzare direttori generali ed ispettori capi del Genio civile. Questa situazione dipende principalmente dalla frattura che si è verificata nella Amministrazione in quanto per dodici o tredici anni non si sono fatti pubblici concorsi.

Qualcuno ha domandato se abbiamo tenuto presente che lo sfollamento nei gradi VII, VIII e IX inciderà su quegli impiegati che in seguito dovranno costituire le categorie direttive della pubblica Amministrazione. Ma i colleghi non hanno tenuto presente che c'è il limite di età, per cui lo sfollamento si riferisce ai funzionari appartenenti ai gradi VII, VIII e IX, che abbiano raggiunto il 60 anni di età. Ora è chiaro che chi a 60 non ha conseguito i gradi superiori, non è capace di dare un particolare contributo alla pubblica Amministrazione.

Quindi, pur rendendosi conto di alcune perplessità, il Governo è favorevole al testo redatto dal comitato ristretto. Non può invece accettare l'emendamento Turchi, perché, se fosse accolto, quelle garanzie che permettono adesso di ritenere tutelata l'Amministrazione di fronte a questo disegno di legge, verrebbero a cadere e perciò l'atteggiamento del Governo dovrebbe essere riveduto.

All'onorevole Almirante desidero fare osservare che questa materia dello sfollamento e dei benefici per l'anticipato godimento della

pensione non è compresa nella legge delega. Indubbiamente il numero 16 dell'articolo 2, che parla di cessazione dal servizio, per la natura e il carattere che ha la legge delega, mi sembra che si riferisca a una eventuale modificazione dei limiti di età con carattere generale; mentre qui siamo di fronte a una legge — come osserva il relatore — per sua natura eccezionale, perchè non in tutti i casi e con carattere generale l'Amministrazione ha interesse a dare il beneficio dei cinque o sette anni per il collocamento a riposo. Questo lo può concedere solo tenendo conto di certe determinate situazioni di fatto che si verificano oggi, come quella che riguarda le donne ammesse nella pubblica Amministrazione durante gli anni di guerra, e l'altra del personale dei ruoli straordinari, che si trova in una situazione giuridica eccezionale. È proprio per sanare queste situazioni di carattere particolare che può essere opportuno che questo disegno di legge abbia una sua vita autonoma nei confronti della legge delega.

D'altra parte, quando il Governo ha presentato il 4 gennaio 1954 questo disegno di legge — che poi è stato abbinato alle proposte di legge Cappugi-Morelli e Lizzadri, che si riferiscono a questa stessa materia — contemporaneamente aveva presentato la richiesta di delega per l'ordinamento del pubblico impiego. Quindi il Governo, quando ha presentato la legge delega, già riteneva che questa materia dovesse essere esaminata a parte.

Superata pertanto la pregiudiziale dell'onorevole Bubbio, credo che si possa votare, anche per ragioni di merito, il passaggio agli articoli, senza preoccuparsi della incidenza sulla legge delega di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Porrò in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

ALMIRANTE. Non so se il Presidente mi può consentire, nonostante che la pregiudiziale sia stata respinta, la richiesta di applicazione dell'articolo 133 del regolamento, per l'abbinamento. Ho atteso a fare questa richiesta, nella speranza che il Sottosegretario portasse degli argomenti che mi convincessero. In questo caso io avrei dichiarato francamente di non insistere. Invece il Sottosegretario non mi ha convinto, perché i suoi argomenti sono stati relativi soltanto al numero 16 dell'articolo 2 della legge delega e non all'articolo 5, che mi sembra ancora più convincente, quello cioè in cui si parla della revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato.

Malgrado la risposta dell'onorevole rappresentante del Governo, a me sembra che que-

sta legge si proponga di legiferare in materia non analoga, ma identica a quella su cui legifera in alcune sue parti la legge delega. Se questa mia tesi fosse infondata, allora sarebbero fondatissime le preoccupazioni che non solo da parte nostra, ma anche da parte dell'estrema sinistra sono state espresse al Senato e alla Camera, quando si è parlato dell'articolo 5 della legge delega. Al Senato e alla Camera, quando si è parlato di revisione degli organici, dall'estrema sinistra è stato espresso il timore che il Governo intendesse procedere a licenziamenti di impiegati. Il Governo ha cercato di tranquillizzare queste preoccupazioni, affermando che l'articolo 5 potrà significare emanazione di norme per lo sfollamento e, caso mai, per aumento di organici, mai per licenziamenti.

Ma se è vera l'interpretazione che il Governo dà in questo momento, cioè se la dizione « revisione degli organici » di cui all'articolo 5 non significa sfollamento volontario ma revisione degli organici in senso stretto, rimangono quelle preoccupazioni in ordine agli intendimenti del Governo circa l'applicazione della legge delega.

Non per dubitare delle intenzioni del Governo, ma per un senso di chiarezza e di responsabilità, ritengo che tutte e due le norme che ho citato — numero 16 dell'articolo 2 e articolo 5 — possono riferirsi anche allo sfollamento volontario dei dipendenti statali. Del resto risulta che di esodo volontario in sede di delega si è ripetutamente parlato sia dal rappresentante del Governo sia da numerosi colleghi intervenuti nella discussione, i quali hanno ritenuto che la materia dello sfollamento fosse contenuta nella legge delega. Siccome non si può delegare al Governo di legiferare nello stesso tempo in maniera difforme, io chiedo l'abbinamento dell'esame di tutti i provvedimenti. Si tratta di inquadrare questo provvedimento in una legislazione organica, perché esso può essere giovevole agli impiegati solo se inquadrato in una organica revisione dello stato giuridico degli impiegati. Il Sottosegretario Russo ha parlato di garanzie parziali e transitorie contenute nel provvedimento oggi in esame, ma la garanzia generale è solo nel fatto che un provvedimento di questo genere si inquadri in una revisione e concezione generale dell'ordinamento dello stato giuridico.

Quindi insisto sul richiamo al regolamento per l'abbinamento del disegno di legge in esame alla legge delega.

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi pare che possa farsi

richiamo all'articolo 133 del regolamento, il quale nell'ultimo capoverso dice: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti sui materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato ». Quindi il punto fondamentale perché possa essere applicato l'articolo 133 è che la Commissione si trovi di fronte contemporaneamente a più disegni di legge o proposte di legge all'ordine del giorno e deferiti dal Presidente della Camera all'esame della Commissione. Qui invece siamo di fronte a un disegno di legge che già è in stato di discussione dinanzi alla Assemblea e di altri provvedimenti che si trovano all'esame della Commissione in sede deliberante.

Per quanto si riferisce all'articolo 5 della legge delega, ricordo che ci sono stati impegni espressi dal Governo. Ma non si può dire che questo articolo si riferisca alle norme sullo sfollamento, perché diversa è la posizione. Si potranno rivedere gli organici e provvedere anche per il futuro — perché l'organico dell'Amministrazione dello Stato non è una cosa che si cristallizza in un determinato periodo — mantendo però gli attuali impiegati nello stato in cui oggi si trovano, anche per un principio di carattere generale, secondo il quale, per quello che si riferisce al trattamento dei pubblici dipendenti, una legge nuova non può modificare le posizioni acquisite in base alle leggi precedenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha fatto un richiamo al regolamento, per chiedere l'abbinamento del disegno di legge in esame con la legge delega. Pongo pertanto in votazione il suo richiamo al regolamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli del testo unificato.

(È approvato).

Data l'ora tarda, che coincide con l'inizio della seduta in Aula, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI
